CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
e, p.c., Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: accorpamento Ordini territoriali.

Con la presente Vi informiamo che abbiamo ricevuto diverse segnalazioni/preoccupazioni in merito ad un'azione del Consiglio Nazionale volta ad accorpare gli Ordini territoriali.

Riteniamo opportuno precisare che la definizione dell'estensione territoriale dell'ente pubblico "Ordine professionale" non può in alcun modo essere modificata tramite un atto deliberativo autonomo del Consiglio Nazionale, che non sia espressione di una specifica disposizione di legge.

Peraltro, l'ambito territoriale, individuato dal Regio Decreto n. 275/1929 entro il quale è istituito l'ordine, quale ente rappresentativo degli interessi degli iscritti, è proprio la "circoscrizione" (v. articoli 2, 5 e 8 R.D. n. 275/1929).

Nel recente passato, si è verificato che, per peculiari esigenze (si pensi, ad esempio, al basso numero di iscritti), o per ragioni di carattere storico sociale, demografico o topografico, si siano costituiti Ordini in "circoscrizioni" comprensive di due o più province adiacenti (vedi, l'Ordine di Torino, Asti, Alessandria, l'Ordine di Ancona e Macerata, l'Ordine di Ascoli Piceno e Fermo, l'Ordine di Bari e BAT, etc.). Ma, anche nel caso fossero già istituiti nelle relative circoscrizioni, avviene esclusivamente su richiesta degli Ordini interessati e su disposizione con decreto del Ministro della Giustizia, Dicastero vigilante in materia, previa specifica istanza motivata.

Per quanto sopra, l'accorpamento di più ordini territoriali, giustificabile per le ragioni più disparate (efficienza ed efficacia alle attività istituzionali, attuando un intervento di razionalizzazione e riduzione dei costi organizzativi e gestionali, il calo di iscritti, etc.) può essere disposta soltanto con atto sovraordinato alla potestà regolamentare degli organi direttivi della categoria professionale interessata qualora ne facciano richiesta congiunta.

Il Consiglio Nazionale, alla luce delle considerazioni esposte, non ha intrapreso – né intende intraprendere e né tantomeno potrebbe – alcuna iniziativa in tal senso. Ai sensi della normativa vigente applicabile, non sono, pertanto, previste iniziative, che possano comportare modifiche territoriali rispetto all'attuale assetto circoscrizionale.

Per quanto espresso, è utile ribadire di seguito la normativa vigente.

La costituzione degli "ordini", originariamente qualificati "collegi" dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati è disposta con Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (pubblicata in Gazz. Uff., n. 157 del 5 luglio 1923), recante "*Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli*

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

architetti", la quale, all'articolo 7, comma 2, testualmente stabilisce che "*Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici*". Al terzo comma, la disposizione in commento rinvia ad apposito regolamento l'emanazione delle "*norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione*"(cfr. art. 7, comma 3, L. n. 1395/1923).

Il regolamento per la professione di Perito Industriale, di cui all'art. 7, commi 2 e 3 della L. n. 1395/23, è stato emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (pubbl. in Gazz. Uff. 18 marzo, n. 65).

Pertanto, il territorio provinciale rappresenta l'ambito della circoscrizione, nella quale viene istituito il "Collegio", oggi "Ordine". A tal fine, si leggano gli articoli 2, 5 e 8 (ove si utilizza il termine "circoscrizione"), nonché l'articolo 22, comma 1, R.D. n. 275/1929, il quale stabilisce che "*Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali …(omissis)"*.

Proseguendo nel commentare la normativa di riferimento, l'Albo è formato in ogni "Collegio" (di seguito denominato "Ordine" in applicazione del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 considerato il mutamento del titolo di accesso alla professione ai sensi della Legge n. 89/2016), intendendosi per tale sia la "circoscrizione" territoriale cui gli iscritti fanno riferimento, sia l'ente pubblico esponenziale a tutela degli interessi di categoria. Presso i capoluoghi di provincia è formato il "Collegio" dei Periti Industriali, il cui Consiglio Direttivo ha l'obbligo, oltre a quelli relativi alla tenuta dell'albo, anche di usare l'esatta denominazione negli atti che lo riguardano, mediante l'esplicito riferimento alla provincia di appartenenza ovvero alla "circoscrizione" di riferimento. Ciò risulta dal combinato disposto degli articoli 2, 5, 8 e 22, comma 1, R.D. n. 275/1929 e l'art. 7, comma 2, della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Tali norme espressamente prevedono la costituzione dell'Albo dei Periti Industriali presso ogni locale "associazione sindacale" (figura soppressa, sostituita con il "Collegio", ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. Lgt. n. 382/1944) e l'istituzione degli Albi professionali in ogni Provincia.

Questo breve *excursus* vale per evidenziare che sia soltanto la "legge", intesa come fonte normativa di rango primario, in grado di modificare la struttura e l'organizzazione territoriale degli Ordini, la cui potestà regolamentare è limitata alle funzioni istituzionali ad essi attribuite dalla legge.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)